

# Documenti e Archivi: Beni culturali

L'archivio di una pubblica amministrazione -Stato, ente territoriale, ente pubblico – è considerato dal legislatore un bene culturale e pertanto soggetto alla normativa che disciplina tale materia, precisamente il *decreto legislativo 42/2004* recante il *Codice dei beni culturali e del paesaggio*

# Doppia valenza dell'archivio 1

L'archivio, rispetto agli altri beni culturali, ha una propria specificità poiché esplica una funzione giuridica-probatoria.

Questa caratteristica impone particolari cautele per quanto attiene la formazione, gestione e conservazione degli archivi.

# Doppia valenza dell'archivio 2

Gli archivi non nascono per essere studiati ma per adempiere funzioni giuridiche e amministrative connesse con le attività pratiche dell'ente o persona fisica che li pone in essere.

Contemporaneamente acquistano anche una rilevanza ai fini storici, che con il passare del tempo aumenta a scapito dell'importanza giuridica, che viceversa si attenua.

# Condizione giuridica degli archivi

La teoria archivistica afferma da sempre che gli archivi ed i singoli documenti sono *extra Commercium*, cioè beni infungibili.

Per la loro stessa natura sono un *unicum*.

RD n. 3074 del 1885 :

*Costituiscono il demanio pubblico i beni in potere dello Stato a titolo di sovranità, fra questi rientrano a pieno titolo gli archivi pubblici.*

Il Codice civile vigente (1942) :

*Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico [...] le raccolte dei musei , delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche, ...*

# Codice dei beni culturali e del paesaggio

## Emanato con il decreto legislativo 42/2004

### ***Art. 10 beni culturali, comma 2***

Sono inoltre beni culturali:

le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;

gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;

le raccolte librerie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico.

# **Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo 42/2004)**

## **Art. 20, Interventi vietati**

I beni culturali non possono essere distrutti, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione.

Gli archivi non possono essere smembrati

## **Art. 21, Interventi soggetti ad autorizzazione**

Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero:

[...]

**lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e degli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione :::**



# Codice dei beni culturali e del paesaggio

## Art. 21, Interventi soggetti ad autorizzazione

2. Lo spostamento di beni culturali, dipendente dal mutamento di dimora o di sede del detentore, è preventivamente denunciato al soprintendente, che, entro trenta giorni dal ricevimento della denuncia, può prescrivere le misure necessarie perché i beni non subiscano danno dal trasporto.

3. Lo spostamento degli archivi correnti dello Stato e degli enti ed istituti pubblici non è soggetto ad autorizzazione.

# Codice dei beni culturali e del paesaggio

## Art. 21, Interventi soggetti ad autorizzazione Comma 5

L'autorizzazione [anche allo scarto] è resa su progetto o, qualora sufficiente, su descrizione tecnica dell'intervento, presentati dal richiedente, e può contenere prescrizioni

# Codice dei beni culturali e del paesaggio

## Art. 30, Obblighi conservativi Comma1

Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché ogni altro ente ed istituto pubblico hanno l'obbligo di garantire la sicurezza e la conservazione dei beni culturali di loro appartenenza.

# Codice dei beni culturali e del paesaggio

## Art. 30, Obblighi conservativi Comma 4

I soggetti indicati al comma 1 hanno l'obbligo di conservare i propri archivi nella loro organicità e di ordinarli, nonché di inventariare i propri archivi storici, costituiti dai documenti relativi agli affari esauriti da oltre quaranta anni. Allo stesso obbligo sono assoggettati i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, di archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione di cui all'articolo 13.

**DPR 28 dicembre 2000, n. 445**

**Testo unico delle disposizioni legislative e  
regolamentari in materia di  
documentazione amministrativa**

Raccoglie le disposizioni vigenti in materia di formazione, rilascio, tenuta e conservazione, gestione e trasmissione di atti e documenti da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione

## **Il Capo IV**

### ***Sistema di gestione informatica dei documenti***

**è strutturato in sei sezioni**

#### **La sezione 5.**

#### **Disposizione sugli archivi (artt. 67-69)**

**Disciplina le modalità per il trasferimento ordinato dei documenti dall'archivio corrente a quello di deposito, per la gestione dell'archivio di deposito ed il passaggio a quello storico, per l'elaborazione ed aggiornamento del piano di conservazione integrato con il piano di classificazione**

## Articolo 68

### *Disposizioni per la conservazione degli archivi*

1. Il servizio per la gestione dei flussi documentali e degli archivi **elabora ed aggiorna il piano di conservazione degli archivi**, integrato con il sistema di classificazione, per la definizione dei criteri di organizzazione dell'archivio, di selezione periodica e di conservazione permanente dei documenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni contenute in materia di tutela dei beni culturali e successive modificazioni ed integrazioni.

# **Articolo 69 (R)**

## *Archivi storici*

1. I documenti selezionati per la conservazione permanente sono trasferiti contestualmente agli strumenti che ne garantiscono l'accesso, negli Archivi di Stato competenti per territorio o nella separata sezione di archivio secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di tutela dei beni culturali.



# Codice dei beni culturali e del paesaggio

Gli archivi e i singoli documenti sono inalienabili.

Gli archivi degli enti pubblici territoriali sono  
soggetti al regime del demanio pubblico  
(artt. 822, 823, 824 del C. c. )

# Codice dei beni culturali e del paesaggio

Gli archivi ed i singoli documenti appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli enti pubblici territoriali e ad ogni altro ente e istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro sono oggetto di specifiche disposizioni di tutela in quanto sono considerati beni culturali fin dall'origine (art. 10, comma 2-*b*).